

# PIANO DI RIASSETTO DELLA RETE LABORATORISTICA PRIVATA

Assemblea ASPAT  
Napoli 4 Giugno 2015



## ➤ RIFERIMENTI NORMATIVI

### Legge Finanziaria 2007 (art.1 comma 796 lettera O L. 296/2006)

Ha sancito l'obbligo per le Regioni di adottare Piani di Riorganizzazione delle strutture pubbliche e private accreditate che erogano prestazioni di medicina di laboratorio.

### Documento di indirizzo Ministero della Salute

Ha indicato i criteri per la Riorganizzazione delle Reti di offerta di diagnostica di laboratorio di cui all'accordo Stato-Regioni del 23/3/2011.

### Documento Agenas (marzo 2009)

Ha definito le linee di indirizzo per la Riorganizzazione dei laboratori.

### Legge 133/2008 (integrazione del D. Lgs 502/92)

Prevede tra i criteri generali per l'accreditamento istituzionale la soglia minima di efficienza.



# DOCUMENTO MINISTERO DELLA SALUTE

## Modello organizzativo

Obbligo per le strutture che effettuano prestazioni per il SSN al di sotto della soglia minima di efficienza di 200.000, ridotte a 100.000 nel regime transitorio, calcolate secondo il criterio della PEQ (Prestazione Equivalente), di aggregarsi in un nuovo soggetto accreditato col SSN, dotato di un nuovo codice regionale, per poter continuare a lavorare per conto del SSN.

La soglia minima nel periodo transitorio in Regione Campania è stata ridotta a 70.000 prestazioni omnicomprensive pubbliche e private. (DCA 109/2013)

Viene previsto un laboratorio centralizzato che esegue la fase analitica ed un gruppo di punti di accesso e prelievo distribuiti sul territorio che eseguono le fasi pre e post analitiche.



## Tipologia dell'aggregazione

Ogni forma giuridica prevista dal nostro ordinamento (società, scarl, Ati ecc.)

## Requisito territoriale

Regionale

## Deroghe

Esclusione della soglia minima di efficienza per strutture inserite in Comunità Montane con aree viarie disagiate

## Modifica requisiti minimi

Organizzativi e tecnologici – Variazione coefficienti di correzione

## Piani di attuazione

Da definirsi congiuntamente tra le AA.SS.LL. e le Associazioni di Categoria



## CRONOPROGRAMMA

Manifestazione della volontà di aggregazione per le strutture sotto soglia minima entro il 30/11/2014. (DCA 45/2014)

Formazione dell'aggregazione e sua comunicazione entro il 31/5/2015 (DCA 45/2014)

Raggiungimento standard minimo delle 200.000 prestazioni entro il 30/4/2016.  
(DCA 109/2013)

## CALCOLO PEQ (per determinare la soglia minima)

Le prestazioni equivalenti si ottengono dividendo il fatturato del periodo 2008-2012 con il costo medio delle prestazioni calcolato dalla Regione in € 4,81.

(DCA 45/2014)



DCA N. 59 DEL 29/5/2015

LINEE GUIDA PER IL  
COMPLETAMENTO DEL RIASSETTO  
DELLA RETE LABORATORISTICA  
PRIVATA AI SENSI DEL DCA N.109/2013  
E DISCIPLINA DEL SERVICE DI  
LABORATORIO

(rif. Circolare Ministero della Salute 11669/2015)



## NUOVO CRONOPROGRAMMA

ENTRO IL 15/10/2015 Le AA.SS.LL., sentite le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative degli erogatori privati, dovranno approvare e trasmettere alla Struttura Commissariale il piano attuativo

ENTRO IL 31/12/2015 Le strutture che hanno manifestato la propria volontà di aderire ad una aggregazione provvedono a realizzarle, dandone comunicazione con le modalità indicate nel DCA 109/2013

ENTRO IL 31/12/2016 a regime definitivo, dovrà essere raggiunto lo standard minimo di efficienza indicato dall'Accordo Stato/Regioni del 23/3/2011 per struttura erogatrice (singola società e/o consorzi/ATI), determinato utilizzando il costo medio delle prestazioni indicato nel paragrafo 5 del documento allegato



## Adeguamento dei requisiti organizzativi e del personale

E' data la possibilità di creare il laboratorio centralizzato per l'esecuzione della fase analitica in locali ex novo, fermo restando l'acquisizione dell'autorizzazione all'esercizio da poter richiedere in prima applicazione attraverso il meccanismo della segnalazione certificata di inizio attività. (SCIA)

Viene chiarito che la nascente aggregazione potrà eseguire soltanto le prestazioni rientranti nei settori specializzati per i quali i singoli laboratori facenti parte della stessa risultano già autorizzati ed accreditati.



## Durata e ulteriori forme giuridiche di aggregazione

La durata minima delle aggregazioni è stabilita in quattro anni dalla loro costituzione.

Sono riconosciute valide forme innovative di aggregazione tra cui il contratto di Rete di Imprese di cui al D.L. 10/2/2009 n. 5 e s.m.i., a condizione che la costituzione avvenga per atto pubblico e che vi partecipino unicamente laboratori accreditati col SSN.

La Rete potrà esser costituita anche senza personalità giuridica purchè sia individuato un «Organo Comune» in una delle imprese partecipanti che fungerà da soggetto giuridico stipulando il contratto ex art. 8-quinquies D.lvo 502/1992.



## Aggiornamento del costo medio ai fini del calcolo della PEQ

In considerazione che il D.M. 12/10/2012 ha introdotto mediamente la riduzione delle tariffe, la Regione ha rideterminato il costo medio per il calcolo della PEQ ai fini della individuazione della soglia minima di efficienza a regime portando il valore ad € 4,48 da rapportare ai fatturati relativi al periodo 2010-2016.

### Ulteriori disposizioni

Assicurare la completa tracciabilità delle prestazioni. (controlli Asl)

Aggregazioni di laboratori di un unico soggetto giuridico.

Esclusione della soglia minima di efficienza per i laboratori delle Case di cura accreditati per l'esterno.

Autorizzazione dell'utilizzo del «service» per l'esecuzione di esami lettera R presso un laboratorio dell'aggregazione diverso da quello in cui è stato eseguito il prelievo.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

